



CHIARIMENTI REGIME FORFETTARIO E PARTECIPAZIONE IN S.R.L.

Con la circolare 9/E/2019, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti riguardo al regime forfettario.

In considerazione della formulazione normativa appena richiamata, **in merito alla sussistenza della causa ostativa per l'accesso al regime in virtù del controllo diretto o indiretto in società a responsabilità limitata è necessaria la compresenza:**

- 1. del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione e**
- 2. dell'esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.**

Per la definizione di controllo diretto e indiretto è necessario far riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2359, comma 1 e 2, cod. civ..

Sono considerate controllate:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Il comma 2 dell'art. 2359 precisa che *... "si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta..."*

Nell'ambito delle persone interposte devono essere ricompresi i familiari di cui all'articolo 5, comma 5, Tuir, secondo cui: *"Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado"*.

Non potrà quindi, accedere al regime forfettario, il contribuente che detiene una partecipazione superiore al 50% in una Srl che svolge attività riconducibili a quelle dallo stesso svolte.

Allo stesso modo, non potrà beneficiare del regime in esame il contribuente la cui moglie detiene una partecipazione pari al 50% in una Srl che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dallo stesso.

La circolare fornisce precisa il concetto di *"attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni"*.

Non assumono rilievo i codici Ateco dichiarati dal contribuente e dalla società partecipata, essendo invece necessario analizzare le attività concretamente svolte: assumeranno quindi rilievo le ipotesi di attività esercitate dalla Srl **appartenenti di fatto alla medesima sezione Ateco** di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfettario.

La circolare chiarisce che la *"riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfettario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito"*.

Esempio.

Una persona fisica intende applicare il regime forfettario e svolge effettivamente un'attività ricadente nella



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

CONSULENZA Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro
ELABORAZIONE Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche).

Il contribuente effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi a una società a responsabilità limitata dallo stesso controllata che svolge effettivamente un'attività ricadente nella sezione J (servizi di informazione e comunicazione). In questo caso non sussiste alcuna causa ostativa all'applicazione del regime forfettario, posto che le due attività sono classificabili in due sezioni Ateco differenti.

Caso diverso se la società controllata svolge un'attività ricadente nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche).

Anche in questo caso non sussiste alcuna causa ostativa:

- se la società non acquista di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfettario,
- oppure se, pur acquistando beni dalla persona fisica, questi non siano fiscalmente deducibili.

Se, invece, il contribuente in regime forfettario effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi alla Srl controllata che svolge effettivamente un'attività ricadente nella medesima sezione in cui ricade l'attività effettivamente svolta dal contribuente che applica il regime forfettario, lo stesso fuoriuscirà dal regime forfettario l'anno successivo.